

- avverso la sentenza non definitiva n. 57/2016 della
CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/04/2016
R.G.N. 1320/2012 + 1;

- avverso la sentenza definitiva n. 619/2016 della
CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/02/2017
R.G.N. 1320/2012 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA
PICCONE.

RILEVATO che

- con sentenza non definitiva del 5 aprile 2016, la Corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello proposto da (omissis), ha condannato la società (omissis) al pagamento in favore del (omissis), suo agente, dell'importo di euro 16.181,20, a titolo di provvigioni "chiavi in mano" per l'affare (omissis) nonché della somma di euro 30.795,21 a titolo di provvigioni maturate, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dichiarando, altresì, il diritto dell'appellante ad ottenere il pagamento dell'importo dovuto a titolo di FIRR oltre che dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ., da quantificarsi nel prosieguo del giudizio;
- in particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto necessario procedere ad una nuova quantificazione delle provvigioni spettanti all'agente, rilevando che il Tribunale non si era avveduto che l'importo liquidato era già al netto degli acconti versati dallo stesso in costanza di rapporto ed ha, quindi, detratto una seconda volta gli anticipi provvigionali, mentre, con riguardo all'affare (omissis) ha rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, atteso che fra le parti non si era mai addivenuti ad un accordo su di esso, in quanto concluso dalla preponente direttamente in zona di esclusiva, le provvigioni avrebbero dovuto essere determinate nella misura ordinaria e, cioè, ai sensi dell'allegato 2 del contratto nella misura del 10%;
- con sentenza definitiva del 3 febbraio 2017, poi, la Corte ha condannato la società alla corresponsione in favore dell'agente di ulteriori 23.227,00 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ. e di 1.652,16, a titolo di FIRR;
- per la cassazione delle decisioni propone ricorso la (omissis) affidandolo a due motivi;
- resiste, con controricorso, (omissis)

CONSIDERATO che

- con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 414, comma 1, n. 3, 4 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1751 e 2697 cod. civ., allegandosi

l'insussistenza degli elementi costitutivi del ricorso, nonché il difetto di prova circa le provvigioni liquidate;

- il motivo non può trovare accoglimento;

- giova evidenziare, al riguardo, che, come hanno precisato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità;

- d'altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (*ex plurimis*, Cass. n. 29093 del 13/11/2018);

- parte ricorrente non indica in alcun modo come fosse stata formulata l'originaria domanda né cerca di supplire a tale omissione allegandone stralci onde appare impossibile a questa Corte stabilirne il contenuto allo scopo di poter valutare, senza incorrere in una rivisitazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, il contenuto della stessa e la dedotta violazione interpretativa da parte della Corte d'appello con le conseguenze in termini di inammissibilità dell'impugnativa ad essa riconnesse;

- quanto alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ., va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (*ex plurimis*, Sez. III, n. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, atteso che il giudice si è basato sulle allegazioni della parte mentre deve sottolinearsi come la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel riconoscere la cosiddetta "consulenza percipiente" (fra le più recenti, Cass. n. 3717 dell'8 febbraio 2019);

- quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente); in tale ultimo caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (tra le tante, Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-02-2013, n. 4792);

- come noto, d'altra parte, la c.t.u. non è una vera e propria prova, anche se bisogna ammettere che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. 10.3.2000, n. 2802); la c.t.u. è, invece, un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta (Cass. 20.11.2000, n. 14979);

- sempre secondo questa Corte, la consulenza tecnica, pur avendo, di regola, la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già provati nel processo, può legittimamente costituire fonte oggettiva di prova qualora sia stata disposta non soltanto per valutare fatti, ma per accertare quelli rilevabili soltanto con l'ausilio di un perito (Cass. 21 luglio 2003, n. 11332);

- ciò non implica, ovviamente, (sul punto Cass. 21/05/2018 n. 12437) che le parti possano sottrarsi all'onere probatorio loro proprio, rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente e ciò anche nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta "percipiente", ma va ribadito che essa può costituire in sé fonte oggettiva di prova (a differenza di quella cosiddetta "deducente", che ha ad oggetto l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti: Cass. 23 febbraio 2006, n. 3990), così demandando al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, ogni qualvolta, come nella specie, la parte abbia dedotto i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti (Cass. 26 novembre 2007, n. 24620; Cass. 13 marzo 2009, n. 6155; Cass. 26 febbraio 2013, n. 4792);

- con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ.;

- la censura è infondata e, pertanto, non può essere accolta;

- giova evidenziare, al riguardo, che l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, *ex plurimis*, Cass. n. 11254 del 10/05/2018);

- nel caso di specie, nessuna violazione delle regole legali di ermeneutica appare commessa dal giudice di secondo grado, il quale, muovendo dal dato letterale dell'Allegato 2 del contratto di agenzia, in mancanza di allegazioni di segno contrario addotte da parte della società ed in assenza di accordi di diverso avviso, ha ritenuto insussistenti le ragioni ostative al riconoscimento della provvigione nella misura ordinaria, che sarebbero consistite nell'essere stato l'affare proposto da terze parti, ovvero nell'essersi il cliente rivolto direttamente

alla casa mandante, in presenza di apposita informativa all'agente da parte della prima;


- orbene, in assenza di questi presupposti, deve ritenersi che correttamente sia stata riconosciuta la provvigione ordinaria per la vendita di impianti, pari al 10%;
- nel caso di specie, in difetto di qualsivoglia allegazione di segno contrario, parte ricorrente si limita a prospettare una diversa interpretazione del regolamento contrattuale intercorso fra le parti, talchè sicuramente non implausibile appare la interpretazione offerta dal giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità;
- alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;
- le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
- sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-*quater* dell'art.13 d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.250,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell'Adunanza camerale del 16 dicembre 2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO



Il Presidente

(Umberto Berrino)

